

## ESTRATTO DEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPIO II

### DELIBERAZIONE N. 12

## ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEI GIOVANI E DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Anno 2017

Verbale n.22

Seduta Pubblica del 30 marzo 2017

Presidenza: Valerio Casini

L'anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì 30 del mese di marzo, alle ore 10.03, previa trasmissione degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Dava n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio II, in seduta pubblica e in prima convocazione.

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.A. Emanuela Iaconi.

Il Presidente del Consiglio Casini alle ore 10,03 dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alle ore 10.40 Il Presidente del Consiglio Valerio Casini dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri. Eseguito il secondo appello alle ore 10.40 risultano presenti i seguenti Consiglieri:

ANDREOLI GIORGIO  
CASINI VALERIO  
MANFREDI CARLO L.  
ROSSI PAOLA

CAPRARO GUIDO  
CORTESE FABI  
MANNO CELESTE  
SIGNORINI ANDREA

CARACCILO VALENTINA  
LECCESE PAOLO  
PAOLO HOLLJWER  
TABACCHI PAOLO

Risultano assenti la Presidente del Municipio Francesca del Bello ed i Consiglieri: Bertucci Sandra Alessia, Boca Caterina, Bogino Gianluca, Coletta Martina, Di Tursi Patrizio, Ferraresi Roberto, Fois Fabio, Gagliassi Elisabetta, Montagna Isabella, Rollin Andrea, Scicchitano Giuseppe e Seddaiu Giovanna Maria.

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

(OMISSIS)

Nel corso della seduta entrano la Presidente Del Bello (ore 10.50) ed i Consiglieri: Bogino Gianluca (ore 10,42), Ferraresi Roberto (10.44), Fois Fabio e Gagliassi Elisabetta (10.50), Seddaiu Giovanna M. (11.10), Boca Caterina (ore 11.15), Rollin Andrea (12.05).

(OMISSIS)

Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri: Ferraresi Roberto, Fois Fabio e Rollin Andrea.

(OMISSIS)

Premesso che

negli ultimi anni le Regioni e gli Enti Locali si sono confrontati con l'emergere della centralità di politiche in favore dei giovani, avviando processi di sperimentazione di nuovi strumenti di partecipazione giovanile;

La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1997, n.285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali;

A tal fine la Regione Lazio riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione di Consigli Municipali dei giovani e di Consigli Municipali dei bambini e dei ragazzi;

Con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 670 del 20 ottobre 2006, è stata approvata la nuova proposta di legge regionale "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale";

Tale proposta, esaminata con unanime voto favorevole dalla competente Commissione Consiliare Permanente il 17 gennaio 2007, è stata definitivamente approvata dal Consiglio R.L. il 27 novembre 2007 e promulgata dal Presidente della Regione Lazio (Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 20 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale";

I Consigli Municipali dei Giovani sono Organi democratici di rappresentanza dei giovani da 15 a 25 anni, autonomamente istituiti, che hanno funzione di:

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'Ente Locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i giovani in ambito locale;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Municipi;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

Che si intende promuovere l'istituzione del Consiglio Municipale dei Giovani coinvolgendo le Istituzioni Scolastiche ricadenti nel territorio del Municipio II;

Che si intende approvare il "Regolamento istitutivo del Consiglio Municipale dei Giovani (o delle ragazze e dei ragazzi)

Visto che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 20/2007, la Regione concede ai Comuni nonché ai Municipi un contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli Comunali, Municipali o Sovracomunali dei giovani, nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio il cui oggetto prevede "Adempimenti ai sensi dell'art.6 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale";

Visto l'allegato A, parte integrante della citata delibera, concernente "Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli Comunali, Municipali o Sovracomunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale";

Visto l'allegato B, parte integrante della citata delibera, concernente "Criteri e modalità per

l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli Comunali, Municipali o Sovracomunali dei giovani”;

Visto l'allegato D, parte integrante della citata delibera, concernente “Regolamento istitutivo del Consiglio dei giovani”, che costituisce la base del “Regolamento istitutivo del consiglio municipale dei giovani (o delle ragazze e dei ragazzi)”.

### **CONSIDERATO CHE**

Il periodo ideale per l'elezione dell'organo, tenendo in considerazione gli impegni scolastici, è quello compreso tra febbraio e aprile.

In data 13 marzo 2017 il Direttore della Direzione SECS del Municipio II ha espresso il parere che si di seguito integralmente si riporta:

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 34 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

f.to: dott. Antonino De Cinti

In data 23 marzo 2017 il Direttore del Municipio II ha attestato, ai sensi dell'art. 29 c. 2 lett. d) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione Municipale.

Il Direttore del Municipio.

f.to: dott. Francesco Tarsia

Che la Commissione Politiche giovanili, in data 9 marzo 2017 ha dato parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, con voti

Favorevoli 4 (Consiglieri Manno, Bogino, Coletta e Cortese),

Contrari 0

Astenuti 0

### **VISTO**

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

L'art. 2 comma 9 dello Statuto di Roma Capitale, adottato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013;

Il Regolamento del Consiglio Comunale di Roma, adottato con delibera n. 100 del 25 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

## **IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II**

### **DELIBERA**

di istituire il Consiglio Municipale dei Giovani e di adottare il “Regolamento del Consiglio Municipale dei Giovani (o delle ragazze e dei ragazzi)”, come da allegato “1” che costituisce parte integrante della presente Delibera.

## **AII. "1"**

### **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEI GIOVANI (O DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI)**

#### **PARTE I**

##### **ARTICOLO 1 – FINALITÀ**

1. Il Consiglio municipale dei Giovani, ovvero il Consiglio Municipale delle ragazze e dei ragazzi, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni. È autonomamente istituito dal municipio e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio municipale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

##### **ARTICOLO 2 – COMPETENZE**

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:

- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri municipi;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione o al consiglio municipale e su richiesta degli organi consiliari e della giunta esprimere parere non vincolante su ogni materia che riguardi specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione municipale è tenuta a portare a conoscenza del consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione municipale ha altresì facoltà di richiedere al consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune e dal municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio municipale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;

4. Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio e al consiglio municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del municipio, riferita all'anno precedente.

##### **ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Il consiglio dei giovani è composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel municipio che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Deve far parte del consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.

3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:

- del Presidente del Municipio;
- dell'Assessore/consigliere delegato alle Politiche giovanili;
- del Consiglio Municipale;
- di almeno un terzo dei membri del Consiglio;
- di almeno 300 elettori dello stesso.

4. Alle sedute del Consiglio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche giovanili e i consiglieri municipali che manifestino interesse, i rappresentanti della componente studentesca eletti nei consigli delle scuole superiori e negli organi centrali degli atenei presenti nel Municipio.

5. Il Consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.

6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

#### **ARTICOLO 4 - PRESIDENZA**

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del consiglio a rappresentarlo.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 11 membri del consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell'attività del consiglio e il Calendario delle sue riunioni;

- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il consiglio e l'Amministrazione municipale;
- può partecipare a nome del consiglio dei giovani alle riunioni della Giunta Municipale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani, previo invito da parte della giunta stessa.
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel municipio da presentare al consiglio Municipale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto tra i componenti del consiglio dei giovani;
- partecipa alle sedute del Consiglio Municipale senza diritto di voto, intervenendo previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio.

#### **ARTICOLO 5 – CONSIGLIERI DELEGATI**

1. Il presidente del Consiglio dei Giovani nomina non più di quattro membri del consiglio quali consiglieri delegati, assegnando loro deleghe riguardanti le politiche giovanili e le competenze del consiglio. Le deleghe possono riguardare anche singoli progetti.
2. I consiglieri delegati entrano in carica in seguito all'atto di nomina espresso dal presidente e al parere positivo espresso dal consiglio.
3. Il presidente indica la scadenza della delega, che può essere rinnovata per un massimo di due volte sullo stesso argomento.
4. I consiglieri delegati cessano il proprio mandato:
  - allo scadere dei tempi di delega assegnati loro dal presidente.
  - in caso di atto di revoca da parte del presidente.
  - in caso di atto di revoca votato dal consiglio.

#### **ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza è formato dai Consiglieri delegati e dal Presidente, che lo convoca e presiede.
2. Il Consiglio di presidenza ha il compito di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Giovani.

#### **ARTICOLO 7 - SCIoglimento**

1. Il Consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati nell'arco delle stesse 24 ore.

#### **ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI**

1. I membri del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Presidente. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 7 sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

#### **ARTICOLO 9 - ADUNANZE**

1. Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente,

su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

I tempi e i luoghi delle adunanze sono concordati con la Presidenza del Consiglio del Municipio.

#### **ARTICOLO 10 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI**

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del municipio o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del municipio o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

#### **ARTICOLO 11 - MOZIONI E DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio dei Giovani apre le proprie sedute con la presenza di almeno 11 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

2. Il Consiglio dei Giovani può discutere e votare mozioni, ovvero atti di indirizzo volti ad impegnare il presidente o i consiglieri delegati al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza. Le mozioni sono approvate alla presenza di almeno 11 membri con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione.

#### **ARTICOLO 12 – RAPPORTI CON IL MUNICIPIO**

1. La Presidenza del Consiglio:

a) trasmette periodicamente e in via preventiva al consiglio dei giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il municipio intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;

b) invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei Giovani alle sedute del consiglio municipale;

c) consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani;

d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione municipale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso al consiglio dei giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente;

e) coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione municipale;

La Giunta Municipale può:

a) invitare il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta municipale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;

#### **ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO**

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all'Amministrazione municipale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in

favore dei giovani” e “Osservatori e servizi per la cittadinanza”:

- a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) coordina la “Rete regionale dei consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani” istituita presso il competente Assessorato;
- d) cura la Direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata “Parola ai giovani” avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli consigli dei giovani;
- e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei presidenti dei consigli dei giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
- f) assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport assicura il coordinamento del Torneo sportivo dei consigli dei giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
- g) promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale;
- h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i Consigli dei Giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani;
- j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

#### **ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO INTERNO**

1. Entro 6 mesi dall'insediamento il consiglio dei giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal consiglio dei giovani al Consiglio Municipale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Municipale, in quanto applicabili.

## **PARTE II**

### **ELEZIONI**

#### **ARTICOLO 15 - REQUISITI DEGLI ELETTORI**

Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Municipio;
- b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione al momento del voto della carta



d'identità o di altro documento valido.

## **ARTICOLO 16 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ**

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) c) del comma 1 dell'art. 13 e che non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso e siano residenti nel Comune di Roma.

Non sono eleggibili membri degli organi politici dell'amministrazione municipale.

Il ruolo di consigliere del Consiglio dei Giovani non può coesistere con quello di rappresentante d'istituto di un istituto scolastico superiore per un lasso di tempo maggiore di un anno, pena la decadenza del consigliere stesso.

## **ARTICOLO 17 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

1. Il Presidente del Municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale, convoca la prima riunione della stessa e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:

- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio.
- il termine per la presentazione delle liste.
- se necessario apre le iscrizioni per i cittadini, necessariamente maggiorenni, che vogliono impegnarsi quali membri scrutatori dei seggi elettorali. All'esaurimento del numero di scrutatori necessari, rende pubblica la composizione dei seggi.

3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

## **ARTICOLO 18 - LISTE O GRUPPI DI LISTE ELETTORALI**

1. L'elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste o gruppi di liste elettorali.

2. I promotori di ogni lista o gruppo di liste, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 75 firme di aventi diritto al voto da raccogliersi in appositi moduli presso gli uffici del municipio.

I firmatari sono tenuti ad esibire un documento d'identità in corso di validità al momento della sottoscrizione. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Ogni lista o gruppo di liste deve essere presentato in Municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

4. Ogni lista che non appartenga a nessun gruppo di liste deve necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

5. Ogni gruppo di liste deve necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione del gruppo di liste.
- il simbolo e la denominazione di ogni lista presente nel gruppo;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di ogni lista presente nel gruppo.
- ordine delle liste all'interno del gruppo.

6. Ogni lista, che appartenga o meno ad un gruppo di liste, deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 11 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.

7. La composizione delle liste deve rispettare l'alternanza di genere.

Ogni lista, appartenente o meno ad un gruppo di liste, non può presentare un numero di candidati del medesimo sesso superiore al 50% del numero totale dei candidati. Nel caso in cui la lista sia formata da un numero dispari di componenti, è ammesso un solo candidato in più per l'uno e per l'altro sesso.

8. Alle liste o ai gruppi di liste è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.

9. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

10. La pena per l'inosservanza dei requisiti indicati nel presente articolo 16 è l'esclusione dalla competizione elettorale della lista o del gruppo di liste.

11. Le liste per il consiglio dei giovani devono essere di carattere civico e non partiti politici riconosciuti. I nomi non devono contenere insulti o affermazioni diffamanti, offensive e violente, secondo le leggi dello stato.

## **ARTICOLO 19 - COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

- dal Presidente del Municipio o suo delegato, che presiede,
- dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato,
- dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario,
- da un Consigliere eletto dal Consiglio Municipale a scrutinio segreto.

2. La Commissione Elettorale:

- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

## **ARTICOLO 20 - SCHEDA ELETTORALE**

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare le preferenze a due candidati prescelti. Nel caso di gruppi di liste reca il simbolo del gruppo stesso, collegato ai simboli di tutte le liste partecipanti al gruppo, disposti secondo l'ordine indicato al momento della presentazione. Ogni lista collegata ad un gruppo di liste reca gli spazi necessari ad assegnare le preferenze a due candidati prescelti.

2. La scheda elettorale viene siglata dal presidente del seggio e da un altro membro scrutatore.

## **ARTICOLO 21 - SEGGIO ELETTORALE**

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri scrutatori.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

## **ARTICOLO 22 - OPERAZIONI DI VOTO**

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di un uno o più giorni, come indicato dall'atto del Presidente del Municipio.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
3. Essi possono esprimere il proprio voto barrando il simbolo di una lista. Nel caso dei gruppi di liste possono esprimere il proprio voto sia per il gruppo, sia per la singola lista che ne faccia parte, barrando i relativi simboli. Non è consentito il voto disgiunto, né il voto per due liste appartenenti allo stesso gruppo di liste, pena l'annullamento del voto alla lista seconda per ordine.  
Si possono esprimere tre voti di preferenza scrivendo nello spazio preposto i nomi e/o i numeri corrispondenti ai candidati, purché le preferenze espresse siano assegnate a tre candidati della medesima lista di cui almeno uno di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.
4. Nel caso in cui venga espresso un voto per una lista o per un gruppo di liste esso non vale in nessun caso come voto di preferenza per un singolo candidato. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista. Nel caso di gruppi di liste, ogni voto valido per una singola lista parte del gruppo, vale anche per il gruppo stesso.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.  
Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

#### **ARTICOLO 23 – RIPARTIZIONE DEI SEGGI**

La ripartizione dei seggi tra le liste o i gruppi di liste si esegue attraverso il metodo D'Hondt.

2. Nel caso di gruppi di liste, una volta attribuito il numero di seggi spettanti al gruppo, si conteggiano i seggi spettanti ad ogni lista partecipante attraverso il metodo D'Hondt. I voti attribuiti solo al gruppo di liste non si conteggiano a favore di nessuna lista partecipante.
3. Una volta attribuiti i seggi ad ogni lista, parte o no di un gruppo di liste, questi si assegnano ad i candidati secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute.
4. Ogni tre seggi sbloccati da una lista, sia essa parte o no di un gruppo di liste, uno deve essere assegnato ad un candidato di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Qualora questo criterio non fosse rispettato dall'ordine decrescente delle preferenze, si procede all'assegnazione del seggio al candidato della stessa lista con i requisiti che ha raggiunto il numero più alto di voti di preferenza.

#### **ARTICOLO 24 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna liste presentata.
2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, qualora alla conclusione della ripartizione dei seggi non sia stata raggiunta la soglia di 1/3, risultano eletti i candidati di età compresa tra i 15 e i 17 con il maggior numero di preferenze, membri della medesima lista dei candidati altrimenti eletti con il numero di preferenze minori, fino al raggiungimento della soglia di 1/3.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17 d'intesa con la competente struttura "Politiche in favore dei giovani" della Presidenza della Regione Lazio.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Presenti 18

Votanti 18

Favorevoli: 17 (Presidente Del Bello ed i Consiglieri: Andreoli, Boca, Bogino, Caracciolo, Casini, Cortese, Ferraresi, Leccese, Manfredi, Manno, Rollin, Rossi, Fois, Gagliassi, Paolo e Tabacchi,).

Voti contrari : 0

Astenuti : 1 (Consigliera Seddaiu)

A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente del Consiglio dichiara che la deliberazione è stata approvata dal Consiglio del Municipio II con 17 voti favorevoli, ed assume il n. 12 nell'ordine delle deliberazioni 2017.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO  
Emanuela Iaconi

IL PRESIDENTE  
Valerio Casini